

Art. 12.

Disposizioni particolari e abrogazione di precedenti decreti

1. Per le DO riconosciute dopo l'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano entro un anno dal riconoscimento delle relative DO.

2. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 11, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti decreti richiamati nelle premesse:

decreto ministeriale 29 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

decreto ministeriale 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2003.

3. Il decreto ministeriale 21 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2002, è abrogato dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO 1

A - REQUISITI DEI SOGGETTI E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE

La richiesta è sottoscritta, con firma autenticata, dal legale rappresentante del soggetto stesso e corredata da:

1) documentazione che illustra il suo stato giuridico;

2) copia del verbale dell'organismo statutario competente, che autorizza il legale rappresentante a richiedere l'autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento di attività di controllo;

3) per i Consorzi di tutela di cui al punto a) dell'art. 3 del presente decreto, attestazione di rappresentatività della produzione di competenza dei vigneti della zona delimitata rivendicata a

D.O.C. o D.O.C.G., pari almeno al 66%, riferita all'anno precedente alla presentazione dell'istanza medesima, qualora il controllo riguardi la DO tutelata;

4) indicazione di personale qualificato (direttivo, amministrativo, tecnico) con relativo organigramma, e illustrazione delle responsabilità e dei rapporti esistenti tra le diverse funzioni;

5) il personale responsabile del piano dei controlli dei soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto deve possedere una comprovata esperienza nel settore vitivinicolo di almeno cinque anni; il restante personale addetto all'attività di controllo deve possedere una comprovata esperienza nel settore vitivinicolo di almeno tre anni;

6) indicazione dell'articolazione delle strutture operative a livello territoriale;

7) impegno ad utilizzare, ai fini delle indagini analitiche, laboratori autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciascuna prova, ed indicazione degli stessi;

8) atto d'impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare le ispezioni di vigilanza;

9) atto d'impegno a mantenere la segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo;

10) atto d'impegno a comunicare all'autorità di vigilanza competente tutte le informazioni richieste o dovute nell'ambito dei poteri di vigilanza;

11) atto di impegno ad effettuare le attività autorizzate in condizioni di parità a tutti gli operatori che utilizzano la denominazione.

12) tenuta di una contabilità apposita e separata relativa alla gestione delle attività di controllo al fine di assicurare trasparenza sull'impiego delle risorse.

B - OBBLIGHI DEI SOGGETTI INCARICATI AL CONTROLLO

1. Comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione della struttura di controllo e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

2. Comunicare agli enti preposti (come previsto dal piano dei controlli) gli esiti delle attività ed in particolare delle non conformità al fine di consentire agli stessi l'adozione delle misure e/o sanzioni previste dalla specifica normativa.

3. Tenere gli elenchi aggiornati degli operatori assoggettati al sistema di controllo.

4. Trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e le province autonome competenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la relazione sull'attività dei controlli svolti nell'anno precedente, contenente almeno i seguenti dati per ogni tipologia di controllo svolta su ciascuna DO:

Categoria			Utilizzatori della DO	Sottoposti a controllo	Conformi	non conformità lievi	non conformità gravi
VITICOLTORI	Ha iscritti	n. aziende					
		q.li uva					
		% sul totale					
VINIFICATORI		n. aziende					
		HI di vino					
		% sul totale					
IMBOTTIGLIATORI		n. aziende					
		n. bottiglie					
		% sul totale					

5. Consegnare al Ministero ed alle regioni, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo.

6. Avere procedure documentate per l'applicazione del piano dei controlli.